

N. R.G. 78/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCURSUALI

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Monica Attanasio - **Presidente est.**

dott. Pier Paolo Lanni - **Giudice**

dott. Luigi Pagliuca - **Giudice**

nel procedimento n. 78-1/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

VALLANI CRISTINA, nata a Verona (VR) il 13.11.1984, residente in Verona (VR),
Via Domaschi n.155, C.F. VLLCST84S53L781L

- **ricorrente** -

con l'avv. Fabrizio Dal Santo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Vallani Cristina per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo

III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza:

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, comma 2, CCI, atteso che il ricorrente è residente in Verona, e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI);

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* l. n. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore, vaglio che nella specie ha sortito esito positivo;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott.ssa Leila Maria Caserta, la quale, oltre a verificare la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda, ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che, sebbene dalla scheda personale del registro delle imprese risulti che la ricorrente sia stata dapprima socia accomandataria di una società in accomandita semplice (Cristina Vallani & C. S.a.s. di Cristina Vallani), e poi titolare di un'impresa individuale (Opificio Cartotecnico di Vallani Cristina), quest'ultima è stata cancellata dal registro delle imprese nel 2020, mentre la società in accomandita semplice, cancellata soltanto il 3 maggio 2022, risulta essere una "impresa minore", secondo quanto accertato dal gestore; attualmente, la ricorrente lavora come lavoratrice subordinata alle dipendenze dell'Opificio Cartotecnico V.F.S. S.r.l. e, in quanto tale, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, lett. c) e 268, comma 1, CCI, lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett c) CCI, comprovata dall'intervenuto pignoramento della sua casa di abitazione, nonché dall'inadeguatezza del suo reddito (costituito da una retribuzione mensile pari a circa € 1.600,00) a far fronte all'ammontare dei debiti, pari a complessivi € 583.813,59;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

considerato, in particolare, che ai fini dell'accesso a tale procedura non è richiesto il requisito della meritevolezza, sì che la circostanza evidenziata col decreto del 28 marzo 2023, e cioè la reiterata inosservanza di obblighi fiscali e contributivi, dovrà

essere vagliata in futuro, ai fini della concessione o del diniego del beneficio dell'esdebitazione;

considerato che, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, va premesso che il pignoramento della retribuzione attualmente in essere in favore di Agenzia delle Entrate Riscossioni è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale sul punto sotto il vigore della legge n. 3/12;

considerato, infatti, che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 *decies* L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI), e vale altresì per l'assegnazione conseguente a pignoramento presso terzi, che si sostanzia in una cessione di crediti futuri;

considerato che, una volta esclusa la persistente operatività del pignoramento, e tenuto conto: i) della composizione del nucleo familiare della ricorrente (composto, oltre che dalla ricorrente, dal marito, lavoratore dipendente, dalla madre, titolare di pensione, e da tre figli minori); ii) del reddito complessivo di cui il nucleo familiare dispone (€ 3.950,00); iii) e delle spese necessarie al mantenimento della famiglia, che, indicate dalla ricorrente e dal gestore in complessivi € 3.770,00 deve essere depurato dell'importo di € 1.200,00 per canoni di locazione, trattandosi di spesa non attuale e che la famiglia dovrà sostenere solo a seguito della liberazione dell'immobile, la quota di reddito della ricorrente esclusa dalla liquidazione può essere determinata in € 800,00 netti mensili, con destinazione di ogni importo eccedente tale limite alla soddisfazione dei creditori, e salva la rideterminazione di tale importo col variare delle esigenze di

mantenimento della famiglia (in particolare, in vista della locazione di un immobile a seguito della liberazione della casa di abitazione attuale);

ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte del ricorrente sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente; 2) ordinare al datore di lavoro di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione del ricorrente, a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati); deve, infatti, ritenersi possibile l'emissione di tale provvedimento, atteso che: i) le quote di stipendio/pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore; ii) l'art. 270, comma 2, lett. e) CCI (al pari di quanto già previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo; iii) laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento delle stesse a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporne (e, quindi, anche ad incassarle);

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2, lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

ritenuto che le determinazioni circa la perdurante occupazione da parte del debitore e della sua famiglia dell'immobile pignorato dovranno essere assunte dal Giudice Delegato, in quanto legate alla decisione del liquidatore di subentrare nell'esecuzione individuale: laddove, infatti, il liquidatore opti per il subentro nell'esecuzione, la liberazione dell'immobile verrà disposta dal Giudice dell'Esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 560 c.p.c.;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di VALLANI CRISTINA, nata a Verona (VR) il 13.11.1984, residente in Verona (VR), Via Domaschi n.155, C.F. VLLCST84S53L781L

1) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Monica Attanasio;

2) Nomina Liquidatore la dott.ssa Leila Maria Caserta;

3) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

4) Dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo mensile netto di € 800,00, con obbligo per la stessa di versare al liquidatore il reddito eccedente il limite sopra indicato nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, salva la rideterminazione di tale importo col variare delle esigenze di mantenimento della famiglia;

6) visto l'art. 270, comma 2, lett. e) CCI:

a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente della procedura;

b) dispone che il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito della ricorrente eccedente l'importo come stabilito al punto precedente, a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;

7) Dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona; l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCI; qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni; qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCI, e a trasmettere ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, recependo le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale, ai fini di cui all'art. 282 CCI; ;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, al liquidatore e all'OCC

Verona, 14.04.2023

Il Presidente
dott. Monica Attanasio